

## **D.M. 28 AGOSTO 1984**

Modificazioni al decreto ministeriale 6/7/1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983 sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 (suppl. ord.) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 concernenti i materiali consentiti e il materiale scenico sulla base del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

### **Decreta:**

#### **Art. 1. Classificazione di reazione al fuoco.**

Il terzo comma della lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983, viene sostituito con il seguente: "La classe di reazione al fuoco deve essere certificata sulla base delle procedure e delle prove di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984".

#### **Art. 2. Mobili imbottiti.**

Il punto 3) della lettera b) dell'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 viene sostituito dal seguente: "3) le poltrone e gli altri mobili imbottiti, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, debbono essere di classe 1 IM".

#### **Art. 3. Materiale scenico.**

All'art. 3 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 viene aggiunto il seguente comma. "A richiesta dell'interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984. Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco".

#### **Art. 4. Sicurezza alternativa.**

Per i locali di cui al presente decreto, nei quali sia vietato fumare e siano presenti efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio, potrà consentirsi l'impiego di poltrone e mobili imbottiti di classe 2 IM.

**Art. 5. Norme transitorie.**

I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano già in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data. Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovrà essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalità e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 (1).

(1) Tale termine è stato più volte prorogato, fino alla data definitiva del 31.12.1988.